



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera
Loano-Albenga

ORDINANZA
(Disciplina circolazione stradale – porto di Alassio)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano- Albenga:

- VISTO** il nuovo Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni); in particolare l'art. 6, comma 7 che dispone "... omissis... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario... OMISSIS..." nonché l'Art. 12, comma 2, lettera f "l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale... dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art.6, comma 7";
- VISTA** la circolare n. 38 della Direzione Generale dei porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e porti n-520951 del 24.02.1995 e n.5201696 del 14.04.1995;
- VISTO** l'atto di concessione suppletivo rilasciato dal Comune di Alassio al concessionario "MARINA DI ALASSIO Spa." (atto registrato ad Albenga in data 11/12/2012 al n. 241) relativo alla modifica dell'atto formale del 28.08.2003 n. 6055 di repertorio per mantenere e gestire l'ampliamento delle aree portuali, area di banchina del molo di sottoflutto e specchio acqueo da adibirsi all'attività di pesca professionale;
- VISTO** il vigente piano degli ormeggi redatto dalla società concessionaria del porto;
- VISTA** la propria ordinanza n. 52 in data 13 giugno 2022 "Abrogazione Ordinanza n. 18/2020 in data 14 aprile 2020 e costituente il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Alassio";
- VISTO** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, relativo all' attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- VISTO** il D.P.R. 02.12.1997 n° 509 (Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto), il D.M. 14/04/1998 (Requisiti per la redazione di progetti da allegare alle istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto), e le "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" (a cura dell'AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n°509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14/04/1998;

- VISTO** l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e la Legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTA** la Legge 25.08.1991 n° 284, la Legge 29/03/2001 n° 135 ed il D.P.C.M. 13/09/2002, nonché la nota n°169LP del 04/12/2001 dell'U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTO** l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada e SS.MM.II.) e relativo Regolamento, n° 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n° 82/4216 del 04.02.1993, n° 82/31052 del 02.07.1996, n° 82/013306 del 24.02.2000, n° 82/072656 del 13.11.2000, n° 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, tutte in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTO** l'art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84 (Legislazione in materia portuale);
- VISTA** la Legge 13.05.1940 n° 690 (Servizio antincendio nei porti), le Circolari n° DEM2B/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e n° DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero infrastrutture e trasporti;
- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n° 327 in data 30.03.1942, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n° 328 in data 15.02.1952;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 17 in data 06 aprile 2023 *“disciplina per presentazione istanze per lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 11 in data 23 marzo 2023 *“disciplina attività di rifornimento carburante e del bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 52/2025 in data 03 giugno 2025 *“Disciplina circolazione stradale – porto di Alassio”*;
- VISTA** la propria ordinanza n. 54 in data 05 Giugno 2024 *“regolamento sicurezza porto di Alassio”*;
- VISTI** gli articoli 30, 62, 68, 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi in data 28 ottobre 2025 (indetta con nota prot. n. 15666 in data 14.11.2025) nell'ambito della quale tutti i presenti hanno espresso il proprio assenso, per quanto di rispettiva competenza, circa i contenuti della bozza dell'emananda ordinanza di disciplina della circolazione del porto di Alassio;
- VISTI** gli artt.17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione ed art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTE** le nuove tavole planimetriche del porto di Alassio che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
- CONSIDERATO** che sono state create nuove aree di parcheggio per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori all'interno del sedime portuale, situato nei pressi delle massicciata ferroviaria a levante del porto (Piazzale Nord) e nei pressi della radice del pontile “D” ritenendo, di conseguenza, che tale implementazione portasse a riesaminare il preesistente tracciato stradale imponendone un adeguamento alle mutate necessità delle aree;
- RITENUTO** necessario modificare/aggiornare la disciplina della circolazione all'interno del porto di Alassio:

ORDINA

ART. 1 GENERALITA'

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto di Alassio sono consentite, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii) e del relativo Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione e alle ulteriori Ordinanze della competente Autorità Marittima a cui si fa rinvio per la disciplina, in genere, della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Qualsiasi modifica, anche temporanea della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali rilasciato dal Comune e, qualora comporti modifiche sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Chiunque faccia ingresso, circoli o soste, a qualunque titolo, nelle aree portuali, dovrà comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di terzi, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute.

Durante la circolazione o la sosta, dovranno essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima moderazione ed esclusivamente per fini di sicurezza stradale.

ART. 02 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Alassio, come meglio raffigurato nella planimetria in allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante (**all. 01**).

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto della normativa vigente, a gestire direttamente oppure tramite affidamento a soggetti terzi (secondo procedure giuridico-amministrative previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione) il porto di Alassio emanando apposito provvedimento di gestione in armonia con le regole generali dettate dalla presente disciplina; siffatto documento regolatore, da redigersi in sinergia con l'Autorità marittima, dovrà riportare anche la disciplina di accesso al sorgitore e il piano dei parcheggi ove si potrà evincere le quantità e la tipologia delle zone di sosta all'interno del sorgitore di Alassio.

Al riguardo si precisa che, per:

- **aree ad accesso libero:** si intendono tutte quelle zone ove non sussistono provvedimenti, rilasciati dalle Autorità competenti, che ne disciplinano modalità di

accesso e i soggetti autorizzati a transitarvi per le ragioni riportate nell'atto autorizzativo e/o interdittivo. I contravventori, a seconda del tipo di fattispecie illecite posta in essere in spregio al presente provvedimento, saranno puniti ai sensi del Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii) e del relativo Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione e alle Ordinanze della competente Autorità Marittima, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti;

- **aree ad accesso limitato:** si intendono tutte quelle zone ove sussistono provvedimenti, rilasciati dalle Autorità competenti, che ne disciplinano modalità di accesso e i soggetti autorizzati a transitarvi per le ragioni riportate nell'atto autorizzativo e/o interdittivo, nonché quelle aree specificamente individuate dal Piano dei Parcheggi e dalla vigente ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dalla civica Amministrazione.

In dette zone i contravventori, a seconda del tipo di fattispecie illecite posta in essere in spregio al presente provvedimento, saranno puniti secondo i dettami del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione e alle Ordinanze della competente Autorità Marittima, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

ART. 03 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario del porto, dovrà provvedere a:

- delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso, interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione, al fine di garantire che la commistione tra le stesse non generi situazioni di potenziale pericolo per la pubblica o privata incolumità;
- installare e mantenere idonea e coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi d'accesso ed in tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. zone esposte a mareggiate, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, divieto di sosta/parcheggio ecc.).
- predisporre un idoneo servizio antincendio in aderenza con la monografia antincendio portuale;
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica e privata incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- censire i soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree ad accesso limitato, con possibilità di prevedere il rilascio di appositi "pass", il tutto in aderenza con quanto previsto dal regolamento di gestione vigente; rendere disponibile all'Autorità Marittima, su richiesta e per finalità istituzionali, l'elenco dei predetti aventi diritto;
- al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autoveicoli nel numero massimo di capienza a fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario la scelta del sistema ritenuto più idoneo; tali sistemi non devono

comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso;

- al fine di impedire la caduta in mare dei veicoli in transito nel sedime portuale e/o impegnati in manovre, è tenuto ad installare idonee opere/strutture lungo il prospiciente ciglio di banchina e di segnalare siffatte zone con l'apposita segnaletica stradale che avverta del "pericolo caduta veicoli in acqua".

ART. 04

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le modalità di accesso all'area portuale sono gestite, mediante un sistema organizzativo predisposto nei termini di cui alla vigente ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dalla civica Amministrazione e secondo il regolamento predisposto dal concessionario del porto, il tutto in rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Siffatta organizzazione dovrà, in ogni caso, recepire in fase di elaborazione dei pareri obbligatori della locale Autorità marittima che si esprimerà nell'ambito delle proprie competenze.

Il concessionario provvede a fornire gli strumenti necessari a consentire agli aventi diritto l'accesso ai percorsi e parcheggi di propria competenza.

Durante l'esecuzione di operazioni portuali di alaggio, varo delle unità e rifornimento depositi carburante, il personale interessato e il responsabile delle medesime, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dei lavori, che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, interrompendo immediatamente, se del caso, lo svolgimento delle stesse operazioni.

All'interno del porto di Alassio è consentita la sosta e la fermata esclusivamente negli appositi stalli a tal fine identificati e segnalati con pertinente segnaletica stradale orizzontale e cartellonistica stradale verticale, apposte come da piano parcheggi redatto dal Comune. Nelle altre zone non specificamente individuate per la sosta e la fermata il divieto è da intendersi di natura permanente.

Presso il porto di Alassio sono presenti camminamenti pedonali segnalati con pertinente segnaletica stradale orizzontale e cartellonistica stradale verticale.

Sugli stalli riservati di colore giallo, predisposti come da piano dei parcheggi, è proibita la sosta e la fermata ai veicoli diversi da quelli autorizzati per quel tipo di sosta. In tal caso il concessionario dovrà installare, a seconda dei casi, la relativa cartellonistica stradale verticale e segnaletica stradale orizzontale.

Ogni operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente la circolazione (veicolare e pedonale) potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada, previo rilascio di apposita Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga che ne disciplina gli aspetti di sicurezza.

E' vietato l'abbandono di veicoli, carrelli rimorchio o altro materiale incustodito. Il parcheggio di carrelli e rimorchi è regolato dal Codice della Strada, il quale prevede che è vietato lasciare rimorchi o carrelli staccati dalla motrice su suolo pubblico, a meno di specifiche aree di sosta autorizzate. È invece consentito parcheggiare l'insieme (auto + rimorchio) purché rispetti le dimensioni degli stalli.

I pedoni dovranno prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni, evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, cime, alaggio e varo ecc.).

La velocità massima dei veicoli non deve superare i **30 Km/h** e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità dovranno essere indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci, da eseguirsi negli stalli a tal fine dedicati, è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni, comunque non superiore a 15 (quindici) minuti.

E' fatto divieto di parcheggio in corrispondenza degli apprestamenti antincendio fissi e mobili, posizionati nell'ambito portuale come da vigente monografia antincendio e segnalati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Su tutte le banchine e i pontili si fa divieto di transito veicolare e pedonale in caso di avverse condizioni meteorologiche significando, al riguardo, che sarà cura del concessionario predisporre/installare idonee misure consentite dalla legge volte ad impedire l'accesso transito della banchina al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e, comunque, ad una distanza non inferiore a metri 1,5 dal bordo, è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo non espressamente autorizzato dall'Autorità competente.

I vettori dei mezzi adibiti ai rifornimenti dei depositi costieri contenenti diesel, benzina o GAS/GPL dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e agli altri provvedimenti emessi dall'Ufficio Circondariale marittimo disciplinanti siffatta attività e in epigrafe meglio descritti. Presso le aree ove sono installati i depositi costieri è apposta la prevista segnaletica stradale orizzontale e verticale afferente, altresì, agli stalli di sosta dedicati in via esclusiva ai veicoli per eseguire le operazioni di carico/scarico del combustibile.

4.1 DESCRIZIONE DELLE AREE PORTUALI RIPORTATE NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA:

Nel porto di Alassio è previsto 1 (uno) varco di accesso veicolare (controllato) e pedonale come da planimetria allegata.

Tavola A1 - denominato piazzale SUD: area ubicata nei pressi dell'ingresso del porto (sul lato sinistro dello stesso ingresso). In detta area è consentito il solo attraversamento veicolare di mezzi pesanti appositamente individuati dal concessionario.

Tavola A2: In detta area è presente l'unico accesso/uscita veicolare e pedonale da e per il porto di Alassio. Qui è presente un varco controllato carrabile che delimita le due corsie di ingresso e uscita da/e per il porto, identificato con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Inoltre, è presente un varco di accesso/uscita pedonale da/e per il porto identificato con apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica verticale, unitamente alla strada di transito all'interno dell'ambito portuale che dovrà eseguirsi secondo la segnaletica installata.

L'ingresso destinato esclusivamente ai motocicli è posizionato sul lato opposto a quello pedonale e più precisamente a sinistra della barriera dedicata all'accesso dei mezzi pesanti,

unitamente alla strada di transito all'interno dell'ambito portuale che dovrà eseguirsi secondo la segnaletica installata.

Tavola B e Tavola C: Strada compresa tra la fine del parcheggio sud e lo scivolo pubblico, che costeggia una pluralità di attività commerciali.

Tavole C - D - F: Strada prospiciente ai cantieri nautici e alla zona compresa tra la fine dello scalo pubblico di alaggio/varo e l'inizio del Piazzale Nord e ove vi può essere la presenza di veicoli/motrici con carrelli a rimorchio diretti all'area di alaggio/varo.

Diga Foranea (banchina 1 - sopraflutto): all'ingresso della diga foranea sono posizionate le piste di accesso e di uscita automezzi. L'ingresso a tale area è consentito in via esclusiva ai veicoli aventi diritto, così come riportato nel piano dei parcheggi e dall'ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dalla civica Amministrazione e opportunamente censiti dal concessionario del porto come sopra meglio riportato.

Lo spazio compreso tra le bitte di ormeggio ed il muro paraonde è riservato al transito delle persone e dei veicoli con possibilità di parcheggio esclusivamente nei limiti segnalati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tavola E: rappresenta un'area del porto ove vi può essere la presenza di:

- autocisterne dirette ad eseguire il carico/scarico merce presso i depositi costieri di diesel/benzina e GAS/GPL ivi presenti;
- veicoli/motrici con carrelli a rimorchio diretti all'area di alaggio/varo unità navale ivi presente.

Tavola F - G: Corridoio di accesso al pontile "F". L'accesso, opportunamente delimitato da segnaletica orizzontale e verticale, è riservato al solo transito pedonale.

Tavole H – I - L - Denominato Piazzale nuovo porto: all'ingresso di quest'area sono posizionate le piste di accesso e di uscita automezzi, secondo l'organizzazione datasi dal Comune di Alassio e dal Concessionario del porto in rispetto al Piano dei Parcheggi e alla vigente ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dalla civica Amministrazione.

Alla destra del varco di ingresso summenzionato è posizionato un attraversamento pedonale raffigurato con apposita segnaletica verticale ed orizzontale; sussiste inoltre un'ulteriore area di camminamento pedonale collegata alla precedente, destinata al raggiungimento della zona riservata al parcheggio dei motocicli.

All'interno del Piazzale Nuovo Porto è opportunamente identificata un'area dedicata alla sosta ed alla manovra delle autocisterne destinate al rifornimento del deposito costiero di GAS/GPL opportunamente segnalata (**TAVOLA I**);

Le operazioni di rifornimento del deposito costiero di GPL dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- effettuare una preventiva comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Alassio almeno 24 ore prima;
- l'operazione dovrà svolgersi nella zona riservata esclusivamente alla sosta ed alla manovra della cisterna come indicato nella **TAVOLA I**;
- prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento personale della ditta incaricata provvederà a predisporre un raggio di sicurezza intorno alla cisterna e alla tubazione stesa;
- dovrà essere presente, nell'immediata disponibilità, idoneo apprestamento antincendio integrativo rispetto a quelli già posti sul sito;
- Qualora non potessero essere garantite le condizioni minime di sicurezza le operazioni dovranno essere immediatamente sospese e va informato tempestivamente l'Ufficio Locale marittimo di Alassio.

Tavola M - Molo di sottoflutto denominato “I” - banchina 6: Per conformazione strutturale della banchina, non ravvisandosi la sussistenza di adeguati profili di sicurezza, è vietato il transito veicolare eccezion fatta per i soli mezzi di soccorso e di Polizia e Forze Armate.

ART.05 **SEGNALETICA STRADALE**

Sarà cura del Concessionario posizionare e mantenere la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) secondo gli elaborati planimetrici allegati alla presente ordinanza e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa, di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati paramenti di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte di tutta l'utenza portuale delle norme contenute nella regolamentazione stessa.

Il Concessionario (titolare / gestore della concessione demaniale marittima) è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquee portuali. In caso contrario dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili.

A tal riguardo, dovrà essere installata apposita cartellonistica stradale segnalante il “pericolo caduta veicoli in acqua”.

ART.06 **AREE DESTINATE ALLA SOSTA**

Le aree destinate alla sosta dovranno essere appositamente delimitate a cura del concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli dovranno essere posti secondo quanto prescritto dalla suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

Il parcheggio di carrelli e rimorchi è regolato dal Codice della Strada, il quale prevede che è vietato lasciare rimorchi o carrelli staccati dalla motrice su suolo pubblico, a meno di specifiche aree di sosta autorizzate. È invece consentito parcheggiare l'insieme (auto + rimorchio) purché rispetti le dimensioni degli stalli.

Il concessionario dovrà predisporre la segnaletica stradale afferente alla tipologia di parcheggio secondo quanto riportato dagli elaborati planimetrici allegati alla presente ordinanza e in aderenza al piano dei parcheggi, attenendosi ai dettami del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione per le specifiche tecniche che dette aree di sosta devono rispettare.

La mappatura delle zone di parcheggio seguirà lo schema meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza.

ART.07 **CONDIZIONI METEOROLOGICHE PARTICOLARMENTE AVVERSE**

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee alle sottostanti banchine, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate da siffatto fenomeno naturale.

Al riguardo, a cura del Concessionario dovrà essere mantenuta in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili), atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree attinte dal fenomeno alluvionale.

Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse i rispettivi concessionari o, per essi, i gestori autorizzati (es. cantieri, distributori fissi di carburante, ecc.) dovranno allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, quali un “tientibene” e salvagenti anulari muniti di cima galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone,

Il Concessionario è altresì tenuto al mantenimento di un servizio di pronto intervento, assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale (life jacket, scarpe antinfortuno, etc.), in grado di intervenire in zona, in caso di necessità, ad esplicita richiesta degli interessati e, comunque, se ritenuto fattibile ed opportuno, sotto l'esclusiva discrezionalità del concessionario al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone / veicoli / cose in banchina (es. recupero oggetti da imbarcazioni ormeggiate, rinforzo ormeggi unita all'accosto, spostamento autovetture private su incarico del proprietario).

E' preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, il concessionario dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale, nella sua accezione più ampia. Con il massimo preavviso possibile, detta comunicazione dovrà essere inoltrata ai responsabili dei cantieri navali e dei distributori fissi di carburante per l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria alla salvaguardia del personale, delle attrezzature e delle unità navali presenti nelle aree. Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti concessionari presenti nell'approdo.

ART.08 **DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO PEDONALE**

Nell'ambito portuale di Alassio sono ammessi la circolazione e la sosta dei pedoni ad esclusione delle seguenti aree/zone:

- a) scogliere in generale e in particolare sulle massicciate dei moli di sopra-flutto e sotto-flutto;
- b) aree soggette a disposizioni di “security” portuale, qualora attivata (fatta eccezione per il personale autorizzato);
- c) aree in concessione senza l'autorizzazione del soggetto concessionario;
- d) sotto banchina e ciglio banchina per i soggetti non autorizzati all'accesso alle unità navali, ai moli/pontili e comunque non impegnati in attività specificamente autorizzate.

I pedoni possono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere seguendo gli appositi percorsi e attraversamenti riportati con specifica segnaletica stradale.

Essi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza – pari almeno a 1,5 mt - dal ciglio dei moli e della banchina prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti.

È comunque vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio di moli/banchine, nonché tuffarsi nello specchio acqueo portuale, scavalcare o sedersi su corrimano o sui parapetti.

In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli (forte vento o onde infrangenti sui moli o sulla banchina) ovvero, nelle ore notturne e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli/pontili. È consentito il solo accesso pedonale al personale addetto ai servizi portuali ed ai titolari delle unità navali e/o alle persone ivi imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone possono circolare prestando, comunque, la massima attenzione, ed aiutandosi, se del caso, con una fonte luminosa.

In presenza di marosi con onde sovrastanti i moli e le banchine è comunque negato l'accesso al porto.

Più in generale, la circolazione e la sosta pedonale all'interno delle aree e degli immobili in concessione devono avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alle finalità della concessione stessa ed alla disciplina dell'imbarco o sbarco di passeggeri.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in casi di particolari necessità, il transito pedonale nell'ambito portuale.

In assenza di specifica autorizzazione, in ambito portuale è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali di vario genere che possono interferire con la regolare circolazione di pedoni e veicoli oltre a compromettere il regolare svolgimento delle operazioni di emergenza laddove si rendesse necessarie.

Il soggetto concessionario del porto avrà cura di installare idonei mezzi atti ad impedire ogni accesso pedonale alla massicciata del molo di sopra-flutto e sotto-flutto, avendo cura di installare in corrispondenza la cartellonistica riportante i seguenti ammonimenti:

- “Divieto di accesso, eccetto personale autorizzato”
- “Attenzione, scogliere frangiflutti divieto transito”.

ART. 09 **VIABILITÀ VEICOLARE**

I conducenti dei veicoli all'interno del porto di Alassio devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale (Codice della Strada e norme collegate e codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione), nonché alle seguenti prescrizioni generali:

- la massima velocità consentita è di 30 Km/h;
- è vietato il sorpasso tra veicoli;
- è d'obbligo mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina e dalle unità impiegate in attività commerciali;
- la sosta o la fermata dei veicoli sono consentite esclusivamente all'interno degli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale;
- la manovra di inversione di marcia in corrispondenza delle aree all'uopo individuate deve essere eseguita con la massima prudenza, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalando con sufficiente anticipo, mediante l'uso degli appositi indicatori luminosi di direzione, la propria intenzione;
- è vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada, ovvero dal Codice della Navigazione, ed avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 188 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., in proporzione al numero totale di stalli realizzati, dovrà essere predisposto un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci.

ART. 09 **SANZIONI**

E fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ai sensi del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, a seconda del tipo di fattispecie illecita rilevata, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

Attesi i profili di sicurezza portuale, potenzialmente compromessi dalla sosta irregolare del veicolo, gli organi di Polizia Stradale, ovvero i militari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, possono procedere alla rimozione forzata di quei veicoli rinvenuti in sosta in difformità alle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione e alla presente ordinanza.

ART.10 **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

La presente ordinanza, che entra in vigore 10 giorni dopo la data di pubblicazione, abroga e sostituisce l'ordinanza n. 52/2025 in data 03.06.2025 e ogni altro provvedimento precedentemente emanato con la stessa in contrasto.

La rappresentazione planimetrica relativa alla nuova segnaletica permanente viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (allegato 1).

La presente Ordinanza, la cui versione ufficiale è quella in lingua italiana, dovrà essere pubblicizzata attraverso:

- ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
- ✓ pubblicazione alla pagina sul sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it".

Loano (SV).

Il Capo del Circondario Marittimo
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

